

## Accordo Sindacale

Verona, addì 28 giugno 2011

TRA

2iGas Infrastruttura italiana gas S.r.l. rappresentata da Danilo Perini, Secondo Carrara

E

Le segreterie nazionali di:

- FILCTEM CGIL, rappresentata da Mauro Tudino
- FEMCA CISL, rappresentata da Nora Garofalo
- UILCEM UIL, rappresentata da Alessandra Aldini
- Le rappresentanze sindacali territoriali
- E la RSU aziendale

PREMESSO CHE

In applicazione dell'accordo del 15/09/2010, 2iGas ha disposto il trasferimento del personale di staff dalle sedi decentrate presso la sede di Verona e a seguito dell'esperienza maturata nel periodo nel quale il personale di staff ha operato in trasferta.

Dopo ampio ed approfondito confronto, hanno convenuto di sottoscrivere il presente verbale di accordo.

### Car sharing


In parziale deroga a quanto previsto dall'accordo del 15/09/2010, il personale trasferito che effettuerà il pendolarismo giornaliero potrà, per un periodo di 24 mesi, utilizzare una autovettura aziendale. Questa opzione sostituisce integralmente le condizioni di trasferimento previste nell'accordo di cui sopra e sarà applicabile qualora si verifichino le condizioni di seguito elencate:

- Personale proveniente dalle aree di Mira, di Mirandola e Mantova;
- Il viaggio viene effettuato fuori dall'orario di lavoro da un gruppo minimo di 3 dipendenti su un automezzo aziendale. I costi dell'automezzo saranno a carico dell'azienda;
- Al di fuori dell'orario di lavoro, il mezzo non potrà essere utilizzato dai dipendenti per percorsi diversi dal tragitto casa-lavoro, nemmeno per comprovate emergenze;
- Qualora l'emergenza si verifichi durante il percorso casa-lavoro o viceversa, sarà possibile effettuare deviazioni per risolvere l'emergenza;
- All'interno dell'orario di lavoro, il mezzo verrà utilizzato esclusivamente per le necessità aziendali;
- Qualora il mezzo aziendale sia inutilizzabile per motivi tecnici, l'azienda si attiverà per metterne a disposizione un altro al gruppo di dipendenti;
- Qualora, invece, non sia possibile provvedere immediatamente alla sostituzione del mezzo o se, per esigenze di servizio preventivamente autorizzate, ad un lavoratore fosse richiesto un diverso orario di lavoro e pertanto fosse impossibile utilizzare il mezzo aziendale, l'azienda riconoscerà il rimborso chilometrico calcolato moltiplicando i chilometri della tratta

giornaliera individuale per il prezzo della benzina relativo al mese dell'evento diviso per cinque volte.

Letto, approvato, sottoscritto.

2iGas Infrastruttura italiana gas




Filctem Cgil




Femca Cisl  
Uilcem Uil

FILCTEM-CGIL



FEMCA-CISL



UILCEM-UIL

RSU

